



**Un lavoratore distaccato rientra nel regime di sicurezza sociale del luogo di lavoro
nel caso in cui sostituisca un altro lavoratore distaccato, anche se tali lavoratori
non sono stati distaccati dallo stesso datore di lavoro**

Tuttavia, un certificato A1 che attesta l'affiliazione del lavoratore alla sicurezza sociale dello Stato membro di origine vincola, fintantoché esso non sia stato ritirato o dichiarato non valido da tale Stato, sia le istituzioni di sicurezza sociale sia i giudici dello Stato membro in cui sono svolti i lavori, salvo nei casi di frode o di abuso

La società austriaca Alpenrind gestisce a Salisburgo un impianto di macellazione. Negli anni compresi tra il 2012 e il 2014, l'Alpenrind vi ha fatto sezionare e confezionare carni da parte di lavoratori distaccati in Austria dalla società ungherese Martimpex. Prima e dopo tale periodo, i lavori sono stati svolti da lavoratori di un'altra società ungherese, la Martin-Meat.

Per i circa 250 lavoratori distaccati dalla Martimpex dal 1° febbraio 2012 al 13 dicembre 2013, l'ente di sicurezza sociale ungherese ha emesso – in parte con effetto retroattivo e in parte in casi in cui l'ente di sicurezza sociale austriaco¹ aveva già accertato la sussistenza di un obbligo di assicurazione in Austria dei lavoratori interessati – certificati A1² attestanti l'applicabilità delle disposizioni di sicurezza sociale ungheresi.

La decisione dell'ente di sicurezza sociale austriaco che aveva accertato l'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria austriaca è stata contestata dinanzi ai giudici austriaci.

È in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)³ chiede alla Corte di giustizia di precisare le norme dell'Unione relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, l'efficacia vincolante del certificato A1⁴.

Con la sua sentenza data odierna, la Corte dichiara che un certificato A1 emesso dall'ente competente di uno Stato membro (nel caso di specie, l'Ungheria) vincola⁵ sia le istituzioni di sicurezza sociale sia i giudici dello Stato membro in cui è svolta l'attività (l'Austria) fintantoché tale certificato non sia stato ritirato o dichiarato non valido dallo Stato membro in cui è stato rilasciato (l'Ungheria⁶).

¹ La Salzburger Gebietskrankenkasse (cassa malattia regionale del Land di Salisburgo, Austria).

² Già certificato E 101.

³ Il Verwaltungsgerichtshof è stato investito dell'impugnazione dalla Salzburger Gebietskrankenkasse e dal Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale austriaco del lavoro, della sicurezza sociale e della tutela dei consumatori).

⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU 2010, L 338, pag. 35), nonché regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, p. 1), come modificato dal regolamento n. 1244/2010 (GU 2010, L 338, pag. 35).

⁵ Salvo nei casi di frode o di abuso, v. sentenza della Corte del 6 febbraio 2018, Altun e a. ([C-359/16](#), v. anche il comunicato stampa [n. 10/18](#)).

⁶ È pacifico che i certificati di cui trattasi non sono stati ritirati dall'ente competente in Ungheria né dichiarati non validi dai giudici ungheresi.

Ciò vale anche quando, come nel caso di specie, le autorità competenti dei due Stati membri hanno deferito la questione alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e questa ha concluso che detto certificato era stato rilasciato erroneamente e avrebbe dovuto essere ritirato. La Corte osserva al riguardo che il ruolo della commissione amministrativa in tale ambito si limita a conciliare i punti di vista delle autorità competenti degli Stati membri che le hanno sottoposto la questione e che le sue conclusioni hanno valore di parere.

Inoltre, la Corte rileva che **un certificato A1 può applicarsi retroattivamente, sebbene, alla data del suo rilascio, l'istituzione competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività (l'Austria) avesse già deciso che il lavoratore interessato doveva essere soggetto all'assicurazione obbligatoria di tale Stato membro.**

Inoltre, la Corte dichiara che, qualora un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest'ultimo lavoratore non può continuare ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività.

Infatti, in via generale, un lavoratore è soggetto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui lavora, in particolare allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di tale Stato membro.

È solo a determinate condizioni che il legislatore dell'Unione ha previsto la possibilità che un lavoratore distaccato continui ad essere soggetto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività. Pertanto, il legislatore ha escluso tale possibilità qualora il lavoratore distaccato sostituisca un'altra persona. Secondo la Corte, si configura una sostituzione del genere nel caso in cui un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro.

Il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » 📠 (+32) 2 2964106